



INVESTIMENTI NEI FONDI DI PRIVATE EQUITY



IN BREVE

Negli ultimi anni si è riscontrata una crescente diffusione degli investimenti in fondi di private equity.

L'attenzione prestata a tali tipologie di investimento dimostra una crescente propensione degli investitori italiani a diversificare gli investimenti che, sia pure a fronte di un maggior rischio, possano generare maggiori profitti.

Le modalità di intervento variano in funzione della fase del ciclo di vita dell'impresa, del sistema imprenditoriale e del grado di sviluppo dei mercati in cui l'impresa opera.



TIPOLOGIE

Gli investimenti in Private Equity si differenziano non solo in base alla tipologia/settore di attività in cui operano le società target, o alla loro area di specializzazione, ma anche in base al ciclo di vita in cui l'azienda si trova al momento dell'investimento. A titolo esemplificativo si parlerà di:

- > **Venture capital** qualora l'investimento si concentri su aziende nelle prime fasi di vita.
- > **Management buy-out (MBO) - Management buy-in (MBI)** tipicamente in società medio/grandi, ove il management assume il ruolo di imprenditore rilevando l'azienda insieme ad un fondo di private equity.
- > **Special Situation** o **fondi di Turnaround** - investimenti in aziende in crisi ;
- > **Going Private** - investimenti in aziende quotate dove l'investitore di PE, mediante l'acquisto di azioni, «delista» l'azienda dal mercato per cederla con profitto ;
- > **Private Debt** - La struttura dei fondi di debito è assimilabile a quella di Equity, con la differenza che invece di partecipare al capitale di rischio dell'azienda vengono effettuati dei prestiti (per lo più mezzanino) garantiti da asset e quote delle società.



DEFINIZIONE NORMATIVA

In questo variegato mondo legato alle modalità operative proprie di ciascuna tipologia di fondo, da un punto di vista normativo gli investimenti in private equity rientrano nell'ambito dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA), ovvero fondi comuni che investono in strumenti finanziari non quotati e attività immobiliari, caratterizzati da un minor grado di liquidabilità rispetto agli altri fondi comuni di investimento (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari - OICVM disciplinati dalla Direttiva 2009/65/CE). Per quanto attiene la definizione di FIA, essi sono individuati "per differenza" come quei fondi che non rientrano nella definizione di Organismi di Investimento in Valori Mobiliari di cui alla Direttiva 2009/65/CE (la cd. "UCITS IV"). Non rileva, ai fini della nozione di FIA, la circostanza che i fondi siano di tipo aperto o chiuso e che siano o meno quotati, così come non rileva la loro struttura giuridica (contrattuale, societaria o di altra natura), essendo determinante la circostanza che siano presenti gli elementi tipici di uno schema di investimento collettivo piuttosto che la natura formale del veicolo utilizzato. Il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUF) definisce l'Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) come quello il cui patrimonio è: (i) raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione o l'offerta di quote o azioni (ii) gestito a monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi (iii) investito in strumenti finanziari, inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR.



LA TASSAZIONE DEI FONDI NON ARMONIZZATI

> 1. FONDI NON IMMOBILIARI

Un impulso importante alla diffusione degli investimenti in fondi di Private Equity è arrivato con l'entrata in vigore della normativa fiscale che ha esteso il regime di tassazione proprio dei fondi armonizzati, soggetti a imposta sostitutiva del 26%, anche ai fondi non armonizzati al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, i proventi derivanti dagli investimenti in fondi di private equity sono redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva (26%) a condizione che: (i) siano diversi dai fondi immobiliari; (ii) siano istituiti nell'Unione Europea o in un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, (iii) con gestore soggetto a forme di vigilanza, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, (iiii) le quote o azioni siano commercializzate nel territorio dello Stato italiano nel rispetto della normativa vigente (art. 43 del TUF).

Al ricorrere di tutte le condizioni, sui proventi distribuiti e quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione e il costo medio ponderato si applica l'imposta sostitutiva attualmente del 26%.

> 2. FONDI IMMOBILIARI

Il fondo si qualifica immobiliare nel caso in cui il patrimonio complessivo sia investito per almeno due terzi in: (i) beni immobili; (ii) diritti reali immobiliari; (iii) partecipazioni in società immobiliari; (iiii) parti di altri FIA immobiliari, anche esteri. In base all'attuale impianto normativo al fine di stabilire il corretto trattamento fiscale occorre distinguere le seguenti categorie di investitori:

> **Investitori istituzionali** | Tassazione ordinaria, i redditi scontano la medesima imposizione fiscale propria del regime agli stessi applicabili (reddito d'impresa);

> **Investitori non istituzionali con partecipazione superiore al 5%** | imputazione del reddito per trasparenza ed ad aliquota progressiva;

> **Investitori non istituzionali con partecipazione non superiore al 5%** | imposta sostitutiva del 26%. In dettaglio:

> **Investitori non istituzionali con partecipazione superiore al 5%** | I redditi di capitale conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza, indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione al fondo, in capo all'investitore: tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante (IRPEF Aliquota progressiva)

> **Investitori non istituzionali con partecipazione pari o inferiore al 5%** | I redditi di capitali distribuiti sono soggetti a imposta sostitutiva del 26%.

LA STRUTTURA INTERNAZIONALE DI WEALTH PLANNING DI EDMOND DE ROTHSCHILD
È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI.

This document is issued by the Edmond de Rothschild Group. Ridotto ad aprile 2024.

It has no contractual value and is provided for information purposes only and does not constitute personalized legal, tax or accounting advice. This document should not be construed as an offer of financial products or services or a recommendation to buy or sell a financial instrument or to subscribe to a financial service. The information contained herein has not been reviewed in light of your personal circumstances or your specific objectives or needs. You should consult your own independent advisors. This document is based on information from external sources or documents deemed reliable. The Edmond de Rothschild Group endeavours to ensure that the information contained herein is accurate, complete and up to date but cannot guarantee its completeness or accuracy. Any investment involves risks, in particular the risk of loss of capital and fluctuations in value and return. In no event shall any entity of the Edmond de Rothschild Group, its directors or employees, be liable for any direct or indirect damages, losses, costs, claims, compensation or other expenses arising out of the use or distribution of this document or any decision taken in reliance thereon. Unless otherwise indicated, the sources used in this document are those of the Edmond de Rothschild Group. This document is confidential and intended solely for use by the Edmond de Rothschild Group and the persons to whom it is issued. Any reproduction or use of all or part of this document and its contents, in any form and for any purpose whatsoever, is strictly prohibited, except with the prior written consent of the Edmond de Rothschild Group. Copyright © Edmond de Rothschild Group - All rights reserved